

DIVIETO TEMPORANEO DI LAVORO ALL'APERTO NELLE ORE PIÙ CALDE

ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA

Gentili Clienti,

vi informiamo che, a seguito dell'**Ordinanza della Regione Lombardia** pubblicata il 1° luglio 2025, sono state introdotte **misure straordinarie di prevenzione** per tutelare i lavoratori esposti al rischio di **stress termico e radiazione solare**, in particolare nei settori **agricolo, florovivaistico, edile all'aperto e nelle cave**.

COSA PREVEDE L'ORDINANZA

Dal 2 luglio al 15 settembre 2025 è vietato svolgere attività lavorative con esposizione prolungata al sole nella fascia oraria **12:30 - 16:00**, ma **solo nei giorni in cui**:

- la mappa pubblicata sul sito www.workclimate.it segnala un **livello di rischio "ALTO"**, nella sezione *"lavoratori esposti al sole" con attività fisica intensa* riferita alle ore 12:00.

È consultabile anche dal link diretto: <https://app.workclimate.it/ordinanza-caldo-lavoro>

CHI È INTERESSATO

Il divieto riguarda le imprese che operano in:

- agricoltura e florovivaismo
- cantieri edili all'aperto
- cave

in presenza di condizioni di esposizione prolungata al sole e di attività fisica intensa.

ESCLUSIONI

Il divieto **non si applica** alle Pubbliche Amministrazioni, ai concessionari di pubblico servizio e ai loro appaltatori, quando si tratta di interventi urgenti e di pubblica utilità, a condizione che vengano adottate idonee misure organizzative e di prevenzione atte a ridurre il rischio da calore, come previsto dal D. Lgs. 81/2008.

OBBLIGHI E INDICAZIONI OPERATIVE

1. **Controllare giornalmente la mappa Workclimate** per verificare il livello di rischio nelle giornate di lavoro.
2. **Sospendere le attività esposte al sole** tra le ore 12:30 e le ore 16:00 nei giorni di rischio "ALTO".
3. **Organizzare il lavoro** adottando misure di prevenzione: pause, idratazione, aree d'ombra, turnazioni, dotazioni idonee.
4. **Aggiornare il DVR** (Documento di Valutazione dei Rischi) per includere il rischio da stress termico e le misure adottate.
5. Si ricorda che il mancato rispetto dell'ordinanza può comportare **sanzioni ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale**, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

Raccomandazione generale

Anche al di fuori dei casi in cui il divieto si applica formalmente, è **fortemente raccomandato rispettare le Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare**, anche in ambienti chiusi non climatizzati, quando le condizioni termiche sono influenzate dalle temperature esterne.

Lo studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e per supportarvi nell'applicazione delle misure previste.

Cordiali saluti